



LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – Fax 0444/326027 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.gov.it

prot.n. 0250/1.2

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 275/1999 che definisce l’ambito di applicazione dell’Autonomia Scolastica;
VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera n. 213 del Consiglio d’Istituto, approvata in data 19 dicembre 2025;

DECRETA

L’adozione del “*Regolamento sull’uso dell’Intelligenza Artificiale a scuola*”, come in allegato.
Il presente decreto è pubblicato all’albo on-line della scuola.

Vicenza, 11 gennaio 2026

Il dirigente scolastico

Roberto Guatieri

firmato digitalmente



LICEO STATALE "ANTONIO PIGAFETTA"

Classico - Linguistico - Musicale

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

Il presente Regolamento è stato approvato, in prima versione, con delibera del Consiglio d'Istituto il 19 dicembre 2025. Esso viene reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a conoscerlo e ad applicarlo. Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni con delibera del Consiglio d'Istituto

PREMESSA

Il presente regolamento si pone due obiettivi: da una parte tutelare la scuola, dall'altra creare uno spazio in cui docenti, studenti e personale ATA possano adoperare in sicurezza gli strumenti di Intelligenza Artificiale. Le disposizioni di seguito riportate si coordinano col Regolamento d'Istituto e col Regolamento di disciplina.

Il presente regolamento:

- utilizza le definizioni come previste dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) (vedi appendice)
- considera le esigenze formative e i rischi posti dagli agenti autonomi (AI agent)
- utilizza la definizione di uso dell'IA ad alto rischio (Allegato III Regolamento UE 2024/1689)
- si adegua al DM 166 del 9/8/ 2025 - Linee guida MIM sull'uso dell'Intelligenza Artificiale
- si adegua alla L. 132/2025

Art. 1 – Oggetto, scopo e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questo atto hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025, sia per finalità didattiche, sia per finalità istituzionali e amministrative.
2. Il presente regolamento è redatto in conformità con:
 - Le Linee Guida MIM 2025 per l'introduzione dell'IA nella scuola.
 - Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali.
 - L'AI Act (Regolamento UE 2024/1689).
 - Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Regolamento di Disciplina del Liceo.
3. Il Regolamento si applica a tutte le attività svolte nei locali e con le attrezzature dell'Istituto, e a quelle a distanza riconducibili alla vita scolastica

Art 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:
 - a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
 - b) agente (*agent*): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
 - c) strumenti di IA: programmi, *agent*, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
 - d) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Art. 3 - Principi fondamentali

1. Centralità Umana: L'IA è uno strumento di supporto; non può sostituire il ruolo educativo, didattico e valutativo del Docente. La decisione finale e la responsabilità rimangono in capo all'essere umano.
2. Trasparenza e Responsabilità: L'uso dell'IA deve essere sempre trasparente e dichiarato. L'utente resta l'unico responsabile dei contenuti generati e delle azioni intraprese tramite l'IA.
3. Equità e Inclusione: L'uso dell'IA deve favorire l'inclusione e non generare discriminazioni o disuguaglianze, in particolare per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), secondo le previsioni del PEI/PDP.
4. Privacy e Sicurezza: è fatto obbligo di rispettare il principio di minimizzazione dei dati (GDPR) in ogni interazione con sistemi IA.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA per supportare la preparazione delle lezioni, creare materiali didattici, generare spunti di riflessione e semplificare compiti amministrativi.
2. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy. E' vietato l'inserimento di dati personali o sensibili negli *input* dell'IA.
3. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo che non siano approvati dai competenti Organi Collegiali.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è vietato. L'IA può tuttavia supportare la valutazione, ma non deve mai automatizzare o sostituire il

giudizio discrezionale e professionale del docente. La valutazione finale resta un atto esclusivo del docente e del Consiglio di Classe.

6. L'utilizzo di agenti (*AI agent*) deve essere espressamente autorizzato dal dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA per attività amministrative

1. L'uso di strumenti di IA per la produzione di atti amministrativi, documenti ufficiali e gestione della Segreteria è consentito solo con software previamente approvati dall'Istituto e valutati dal Responsabile della Protezione dei Dati, in conformità con il Codice dell'Amministrazione Digitale

2. L'uso di strumenti di IA per attività amministrative deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.

3. La responsabilità legale, amministrativa e contabile del contenuto di atti e documenti prodotti con l'ausilio di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

4. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è vietato.

5. L'utilizzo di agenti (*AI agent*) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 6 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

2. Durante il lavoro a scuola, l'uso di strumenti di IA è consentito esclusivamente per scopi educativi e di ricerca, sotto la supervisione e l'indicazione esplicita del docente. In ogni caso gli studenti devono analizzare criticamente gli *output* generati dall'IA, verificando l'attendibilità delle informazioni (c.d. allucinazioni) prima di utilizzarle.

3. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, della sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola, anche nell'uso al di fuori di essa.

4. È vietato utilizzare l'IA per:

- creare, diffondere o accedere a contenuti offensivi, diffamatori, discriminatori.
- violare il *copyright* o i diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- generare *deepfake* o contenuti che danneggino l'immagine o la reputazione del personale scolastico, degli altri studenti o dell'Istituto

5. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente, nelle modalità concordate con l'insegnante. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

6. Durante verifiche e prove scritte/orali, l'uso di qualsiasi dispositivo abilitato all'IA è vietato, salvo esplicita autorizzazione del docente o per finalità di supporto (es. PDP/PEI).

7. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 7 - Formazione

1. L'Istituto promuove la formazione del personale docente e ATA sull'uso etico, sicuro e didattico dell'IA, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

2. L'Istituto organizza attività formative e di sensibilizzazione per gli studenti per sviluppare la *digital literacy* e il pensiero critico nell'interazione con l'IA.

APPENDICE - DEFINIZIONI

Di seguito si riporta un repertorio di definizioni di maggior interesse per le scuole. Il testo completo si trova all'art. 3 del Regolamento 2024/1689.

1. «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
2. «rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;
3. «fornitore»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
4. «deployer»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
8. «operatore»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;
13. «uso improprio ragionevolmente prevedibile»: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;
34. «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;
35. «identificazione biometrica»: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati;
37. «categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;
39. «sistema di riconoscimento delle emozioni»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;
40. «sistema di categorizzazione biometrica»: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;
50. «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
56. «alfabetizzazione in materia di IA»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;
60. «deep fake»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;
63. «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

Sistemi di IA ad altro rischio

Casi esemplificati di utilizzo di sistemi di IA, che ricadono nelle previsioni dell'Allegato III al Regolamento 2024/1689:

1. Biometria:

- b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;*
- c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.*

3. Istruzione e formazione professionale:

- a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;*
- b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;*
- c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;*
- d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.*